

## In Lombardia primo intervento su emissioni a regole vigenti

# La Corte dei conti impone una tripla rete di protezione

Gianni Trovati  
MILANO

Prima di sottoscrivere uno swap, il Comune deve assicurarsi con il massimo rigore che il contratto mostri «elementi oggettivi» sulla sua convenienza. Ma questa "ragionevole certezza" dell'ente non basta: l'invio dei contratti al Tesoro, previsto dalla Finanziaria 2007, in sé non è sufficiente a considerare libera la strada verso la firma, perché prima deve passare un tempo «adeguato» per la valutazione di via XX settembre, trascor-

### PALETTI PIÙ SEVERI

Perché il contratto sia regolare servono «elementi oggettivi» sulla sua convenienza, tempi adeguati al controllo e coperture ad hoc nei bilanci

so il quale (con una sorta di "silenzio assenso" che forse andrebbe specificato per legge) si può procedere alla stipula. E le tutele devono trovare riscontri puntuali nel bilancio, in cui vanno previsti stanziamenti ad hoc per coprire i flussi generati dal contratto: le previsioni di entrata per gli eventuali miglioramenti (da considerare plusvalenze) vanno iscritte al Titolo IV (entrate da trasferimenti di capitale, non utilizzabili per la spesa corrente), mentre i riflessi negativi sono da imputare al Titolo I (spese correnti); la copertura va garantita vincolando una parte delle entrate o dell'avanzo.

A imporre questa tripla rete di protezione ai contratti derivati degli enti locali è la sezione regionale lombarda della Corte dei conti, nella deliberazione 596/2007 che ha messo sotto esame, e censurato, uno swap sottoscritto da un Comune lombardo con la Bnl. Tramite uno swap, a fine gennaio 2007 il Comune aveva scambiato il proprio tasso variabile con un fisso, vantaggioso solo entro un stretto corridoio: se l'Euribor a sei mesi (il contratto dura fino a fine 2023) fosse uscito dalla forbice 2,6-3%, il Comune avrebbe dovuto pagare uno spread che avrebbe più che cancellato il risparmio rispetto al mutuo precedente (creando un sicuro vantaggio per la banca). Questo "squilibrio dei rischi", diffuso in passato, oggi si incaglia nel monitoraggio del Tesoro che, riscontrando irregolarità nel contratto, ha avviato l'indagine della Corte dei conti, e con essa una duplice conseguenza: l'esortazione al consiglio comunale ad «assumere ogni iniziativa» per riportare il contratto sui binari di regolarità e convenienza, con l'obbligo di segnalare le contro misure alla stessa Corte entro 60 giorni; e la dettatura di una disciplina destinata a fare giurisprudenza in vista delle molte pronunce probabili sui contratti 2007, essendo questa la prima dettagliata delibera sugli swap alla luce delle nuove regole.

Una disciplina scritta su due registri: la tutela e la responsabilità. È vero infatti che la natura dei contratti non permette una

certezza ex ante sulla loro convenienza. Ma, sottolinea la Corte, l'andamento in salita dell'euribor e le sue prospettive nel periodo in cui lo swap è stato sottoscritto rendono evidente che il Comune «si è posto in una condizione di rischio», e che i termini del contratto inducono «a forti dubbi sulla convenienza economica dell'operazione». Dubbi che si appuntano anche sull'anticipazione (upfront) riconosciuta dalla banca, che l'ente ha utilizzato per spese correnti. L'upfront, rimarcano i magistrati, configura «una forma atipica di indebitamento», che dunque rientra nelle regole dell'articolo 119 della Costituzione (divieto di usare il debito per spese non di investimento) e deve per di più essere coperto da un apposito fondo.

E per aumentare le tutele, la Corte invita l'ente a verificare l'efficacia dell'autodichiarazione di «operatore qualificato» resa alla banca dal responsabile dei servizi finanziari. A cui la giurisprudenza più recente (trib. Novara, sentenza 23/2007 e trib. Torino, n.5928/2007) nega l'automaticità riconosciuta in passato, sottolineando che per essere efficace la dichiarazione deve essere «corroborata da un concreto riscontro dell'autoproclamata competenza» di chi la rende. Una linea interpretativa che potrebbe essere tradotta in norma dal regolamento dell'Economia per l'attuazione della direttiva europea Mifid previsto dal Dlgs 164/2007.

### LE TUTELE

#### Una triplice «rete»

■ Per passare l'esame di Tesoro e Corte dei conti, gli swap sottoscritti dai Comuni devono:

– sostenere le aspettative di complessiva convenienza economica con elementi «congruenti e oggettivi» ricavabili dal contratto  
– essere stati sottoposti all'esame del dipartimento del Tesoro, cui va riconosciuto un lasso di tempo «adeguato» per la verifica prima di procedere alla stipula

– essere accompagnati da appositi stanziamenti nei bilanci di previsione per coprire tutti gli effetti del contratto

■ In particolare, all'interno del bilancio:

– gli eventuali flussi positivi rispetto ai precedenti oneri del debito vanno imputati al Titolo IV, e di conseguenza non possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti

– le ricadute negative vanno invece coperte da uno stanziamento al Titolo I, spese correnti

#### Il meccanismo dei controlli

■ Il dipartimento del Tesoro segnala alla Corte dei conti le anomalie riscontrate nei contratti inviati dagli enti locali

■ La Corte dei conti analizza i contratti e indica i fattori problematici o illegittimi, incaricando il consiglio dell'ente di assumere le contromisure

■ L'ente entro 60 giorni segnala ai magistrati contabili le modifiche apportate per rendere il contratto pienamente regolare

